

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, LA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE VI HANNO ACCESSO

## PREMESSE

### Art. 1

#### Finalità

1. Il presente Regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate relative all’attività svolta da FNM S.p.A. (di seguito, anche la “**Società**”) e delle società da essa controllate, nonché l’istituzione, la gestione e la tenuta del “Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate”.

Il Regolamento viene adottato al fine di:

- assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
- garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle informazioni privilegiate, nelle fasi della gestione e comunicazione al pubblico;
- fornire la più ampia tutela alla Società ed agli investitori da abusi da parte dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

### Art. 2

#### Destinatari

1. All’osservanza del Regolamento sono tenuti i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società nonché i dipendenti della Società (congiuntamente, i “**Destinatari**”).

2. Il Regolamento vale anche quale istruzione ai componenti degli organi sociali delle società controllate dalla Società, affinché adottino le misure necessarie al fine di

fornire senza indugio tutte le informazioni occorrenti per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dalla disciplina vigente.

### **Art. 3**

#### **Fonti normative e regolamentari**

1. Le disposizioni contenute nel Regolamento fanno riferimento alle seguenti fonti normative e regolamentari:

- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – di seguito, il “TUF”) e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, il “Regolamento Emittenti”) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi inclusa la Delibera Consob n. 15232 del 29 novembre 2005;
- Direttiva UE n. 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 in materia di *market abuse*;
- Legge Comunitaria 18 aprile 2005, n. 62;
- gli applicabili regolamenti, le istruzioni e le linee guida, adottati nel tempo da Borsa Italiana S.p.A..

## **PARTE I**

### **GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

#### **Art. 4**

##### **Requisiti dell’informazione privilegiata**

1. Per informazione privilegiata ai fini del Regolamento, si intende l’informazione di carattere preciso<sup>1</sup>, non ancora resa pubblica, concernente, direttamente o

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione fornita dall’art. 181 del TUF, l’informazione privilegiata è l’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi dei medesimi strumenti finanziari, secondo una valutazione da operare *ex ante* in base a precisi e determinati criteri.

L’informazione si ritiene di carattere preciso se:

indirettamente, la Società o le società da essa controllate (di seguito, le “**Controllate**”) ovvero gli strumenti finanziari emessi dalla Società o dalle Controllate e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi dei medesimi strumenti finanziari (di seguito l’Informazione Privilegiata).

2. L’Informazione Privilegiata attiene a fatti, circostanze o complessi di circostanze, relativi alla Società o alle Controllate, non ancora di dominio pubblico ovvero non già comunicati al pubblico, che si siano già verificati ovvero che si verificheranno con un’alta percentuale di probabilità e sulla base dei quali si possano trarre conclusioni sul loro eventuale effetto sui prezzi degli strumenti finanziari, tali da condizionare le scelte di investimento che verrebbero compiute da un investitore ragionevole.

Non rientrano nella nozione le informazioni riguardanti accadimenti futuri ed incerti ovvero studi, ricerche o valutazioni elaborati a partire da dati di pubblico dominio.

3. L’Informazione Privilegiata può essere inerente ad un evento o circostanza conseguente a scelte gestionali effettuate all’interno della Società o delle Controllate (a mero titolo esemplificativo: decisioni su operazioni straordinarie di aumento o riduzione del capitale, o su fusioni o scissioni).

Essa può altresì derivare da fatti o circostanze di carattere oggettivo, che, pur originatisi indipendentemente da decisioni o scelte effettuate dagli organi della Società o delle Controllate, incidono sull’attività sociale ed influiscono sull’andamento dei prezzi degli strumenti finanziari emesse dalla Società o dalle Controllate (a mero titolo esemplificativo: rinuncia degli amministratori, richieste delle Autorità di Vigilanza, provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione ovvero dalle autorità giudiziarie).

4. In ogni caso, secondo la previsione dell’art. 66, comma 7, del Regolamento Emittenti, la legge presume quali Informazioni Privilegiate:

- 
- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
  - è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o del predetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

- a) ogni situazione contabile della Società destinata ad essere riportata nel bilancio d'esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché ogni eventuale informazione ad esse relativa, esaminata dall'organo competente della Società e che dovrà confluire nel bilancio;
- b) le deliberazioni con le quali l'organo competente della Società approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e la relazione semestrale.

## **Art. 5**

### **Principio generale di riservatezza**

#### **1. I Destinatari sono tenuti a:**

- a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate, acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- b) utilizzare le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e non a fini personali;
- c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate fino al momento della comunicazione al pubblico.

**2. I Destinatari sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui al comma 1 anche riguardo alle informazioni nella fase preliminare alla loro definitiva qualificazione come Informazioni Privilegiate operata secondo quanto disposto dal successivo art. 6.**

## **Art. 6**

### **Valutazione sul carattere privilegiato dell'informazione ed individuazione dei soggetti competenti**

- 1. L'accertamento della natura Privilegiata delle Informazioni emergenti nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione resta riservata alle determinazioni collegiali dell'organo amministrativo.**
- 2. La valutazione sul carattere privilegiato delle ulteriori informazioni riguardanti la Società e le Controllate è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione**

(di seguito, il “**Presidente**”), anche avvalendosi dell’ausilio dei Responsabili dei servizi e degli uffici della Società nel cui ambito si siano originate le informazioni.

3. I Responsabili dei servizi e degli uffici della Società, identificati sulla base dell’organigramma vigente, devono informare senza indugio il Presidente di tutte le informazioni - riguardanti la Società e le Controllate - che essi ritengano potenzialmente privilegiate e che abbiano origine all’interno del proprio servizio o ufficio o di cui comunque vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa, professionale, funzione o ufficio.

In tale ipotesi, i predetti Responsabili indicheranno al Presidente i soggetti che ne hanno a conoscenza ovvero ai quali le informazioni debbano essere comunicate in ragione dell’attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

4. Allo stesso modo, tutti i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio Responsabile le informazioni, che considerino potenzialmente di natura privilegiata, e di cui siano venuti o vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

In tal caso, il rispettivo Responsabile deve informare senza indugio il Presidente.

## **PARTE II**

### **LA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

#### **Art. 7**

##### **Principi generali**

1. L’art. 114 del TUF impone agli emittenti quotati ed ai soggetti che li controllano di comunicare il pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente i predetti emittenti e le società da essi controllate.

2. A norma dell’ art. 66, comma 1, del Regolamento Emittenti, i suddetti obblighi di comunicazione delle Informazioni Privilegiate devono essere adempiuti anche in presenza di un complesso di circostanze o di un evento non ancora formalizzati.

Per evento o circostanza non ancora formalizzati si devono intendere gli eventi o i complessi di circostanze, comunque già nella sostanza verificatisi, in relazione ai quali tuttavia manchi la definitiva ufficializzazione (a mero titolo esemplificativo, potrebbe integrare tale fattispecie un'operazione di acquisizione o cessione, compiutamente definita nei contenuti, ma sottoposta alla condizione sospensiva della ratifica da parte dell'organo societario competente dell'emittente finanziario quotato).

3. Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, omogenea diffusione al fine di garantire la parità di trattamento (la cosiddetta simmetria informativa), completezza e coerenza.

## **Art. 8**

### **Procedura per la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate**

1. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le Controllate deve avvenire a cura dell'Ufficio Investor Relations, secondo la procedura di seguito prevista.

2. L'Ufficio Investor Relations, sulla base degli schemi resi disponibili dal gestore del mercato, predispone una bozza di comunicato contenente la descrizione dettagliata degli eventi o circostanze oggetto dell'Informazione Privilegiata, e lo sottopone, per le verifiche di competenza, ai Responsabili dei servizi o degli uffici ed al Presidente, il quale può investire dell'esame della bozza di comunicato anche il Consiglio di Amministrazione, se ritenuto necessario o opportuno.

L'Ufficio Investor Relations, ai fini della predisposizione della bozza di comunicato, può discrezionalmente valutare l'opportunità di procedere ad una consultazione preventiva dell'Autorità di Vigilanza e del gestore del mercato (Consob e Borsa Italiana).

Ultimate le consultazioni con gli organi interni della Società (ed eventualmente con l'Autorità di Vigilanza e con il gestore del mercato) in conformità con quanto previsto dal presente articolo, l'Ufficio Investo Relations provvede alla stesura

definitiva del testo del comunicato, che, se approvato dal Presidente, deve essere trasmesso:

- a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
- b) ad almeno due agenzie di stampa;
- c) alla Consob.

L'invio del predetto comunicato dovrà avvenire senza indugio attraverso il sistema telematico Network Information System, qualora disponibile.

3. Il testo approvato del comunicato deve essere altresì pubblicato, a cura dell'Ufficio Investor Relations, sul sito Internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione e restare disponibile sul sito Internet per almeno due anni dalla data di pubblicazione.

4. In ogni caso, il comunicato deve contenere collegamenti e raffronti con il contenuto di eventuali comunicati precedenti e non deve combinare in modo fuorviante per il pubblico le Informazioni Privilegiate ed il marketing delle proprie attività sociali.

5. Qualora il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob ed alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione al pubblico.

In ogni caso, l'Ufficio Investor Relations deve comunicare alla Consob ed alla società di gestione del mercato, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, l'intenzione di sottoporre all'organo societario competente decisioni particolarmente rilevanti, che potrebbero costituire il contenuto di comunicati da diffondere a mercato aperto.

## **Art. 9**

### **Ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate**

1. Nell'ipotesi in cui la tempestiva diffusione di Informazioni Privilegiate possa arrecare pregiudizio ai legittimi interessi della Società<sup>2</sup>, il Presidente può decidere di avvalersi della facoltà di ritardarne la comunicazione al pubblico, ai sensi delle norme di legge e regolamentari, purché ciò non induca in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e la Società sia in grado di garantirne la riservatezza.

2. Il Presidente dovrà effettuare un'attenta ed approfondita valutazione riguardo a tale possibilità, in modo da limitarne l'impiego ai casi strettamente necessari, anche avvalendosi del supporto dei Responsabili dei servizi e degli uffici, a seconda delle specifiche competenze.

All'esito della valutazione, il Presidente predispone una comunicazione, precisando le circostanze connesse strettamente alle informazioni oggetto del ritardo e, in particolare, le motivazioni alla base della decisione, e la trasmette senza indugio alla Consob.

3. Le Informazioni Privilegiate di cui viene ritardata la comunicazione sono sottoposte ad uno stretto regime di riservatezza; in particolare:

- deve essere impedito l'accesso a tali Informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio della loro funzione nell'ambito della Società;
- deve essere garantito che le persone che hanno accesso a tali Informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni medesime;
- non può essere ritardata la comunicazione delle Informazioni Privilegiate delle quali la Società (e le società controllate) non sia in grado di assicurare la riservatezza, se non nei casi previsti dal successivo art. 10.

## **Art. 10**

### **Comunicazione delle informazioni privilegiate a soggetti terzi**

1. Le Informazioni Privilegiate potranno essere comunicate, dalla Società o dai soggetti che la controllano ovvero da una persona che agisca in nome o per conto loro, a soggetti terzi solamente in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale ovvero della funzione o dell'ufficio svolti e a condizione che essi abbiano sottoscritto l'accordo di riservatezza conforme al modello di cui all'Allegato A.

La comunicazione a terzi delle Informazioni Privilegiate dovrà comunque essere autorizzata dal Presidente o da un Responsabile dei servizi o degli uffici della Società, i quali, a tal fine, saranno tenuti ad effettuare una selezione fondata sulla massima cautela dei predetti soggetti terzi ai quali comunicare le Informazioni Privilegiate.

2. Qualora, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le Informazioni Privilegiate vengano comunicate, dalla Società o dai soggetti che la controllano ovvero da una persona che agisca in nome o per conto loro, a soggetti terzi i quali non abbiano sottoscritto l'accordo di riservatezza di cui all'Allegato A, la Società o i suoi controllanti ne daranno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente, nell'ipotesi di divulgazione intenzionale, o senza indugio, nel caso di divulgazione non intenzionale.

#### **Art. 11**

##### **Situazioni contabili**

1. Le situazioni contabili di cui all'art. 4, comma 5, saranno comunicate al pubblico secondo la procedura stabilita dall'art. 8.

#### **Art. 12**

##### **Rumors**

1. Nell'ipotesi di notizie diffuse tra il pubblico non in conformità alla procedura di cui all'art. 8, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società e, laddove rilevante, delle Controllate ovvero l'andamento degli affari della Società, il Presidente provvede ad informare il pubblico mediante la diffusione di un comunicato che confermi la veridicità delle suddette notizie (i cosiddetti "*rumors*"), integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare le condizioni di parità informativa.

### **Art. 13**

#### **Richieste di informazioni o di comunicazioni da parte di Borsa Italiana o Consob**

1. Qualora Borsa Italiana o Consob richiedano informazioni o comunicazioni alla Società, l'Ufficio Investor Relations predispone il testo di un comunicato secondo le modalità stabilite dall'art. 8 e, ottenuta l'approvazione del Presidente (il quale potrà interessare al riguardo anche il Consiglio di Amministrazione), ne dispone la pubblicazione ovvero comunica l'informazione, a seconda delle modalità di volta in volta richieste da Borsa Italiana e dalla Consob.

### **Art. 14**

#### **Rapporti con analisti finanziari, operatori del mercato e relazioni esterne**

1. A tutela della parità informativa tra i gli operatori del mercato e fermi restando gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, in relazione agli incontri con gli analisti finanziari o gli operatori del mercato, l'Ufficio Investor Relations deve:

- a) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- b) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, qualora ciò non sia possibile, pubblicare, secondo le modalità sopra descritte, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;
- c) predisporre accorgimenti idonei a far sì che anche le Controllate dalla Società rispettino i predetti principi.

2. I rapporti con la stampa, gli analisti finanziari e gli operatori del mercato devono svolgersi in modo da garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento in materia di comunicazione al pubblico, nonché del principio di parità informativa nei confronti del pubblico.

3. Qualora, nell'ambito dei predetti incontri, vengano comunicate involontariamente Informazioni Privilegiate ovvero dati revisionali (come definite nel successivo art.

15), l'Ufficio Investor Relations deve provvedere alla comunicazione tempestiva al pubblico di tali informazioni, secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Dati revisionali ed obiettivi quantitativi**

1. Riguardo ai dati revisionali ed agli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché ai dati contabili di periodo, che siano stati oggetto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 68 del Regolamento Emittenti, il Presidente è tenuto a monitorare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati revisionali e gli obiettivi quantitativi diffusi, al fine di provvedere a comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento ad essi relativi, secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento.

### **PARTE III**

#### **ISTITUZIONE, GESTIONE E TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

#### **Art. 16**

##### **Istituzione del Registro**

1. Ai sensi dell'art. 115 *bis* del TUF, la Società istituisce il "*Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate*" (di seguito, il "**Registro**"), comprendente ogni soggetto che, in via permanente o occasionale, abbia accesso ad esse, adottando la seguente procedura che ne disciplina la gestione e la tenuta.

#### **Art. 17**

##### **Contenuto del Registro**

1. Il Registro è distinto in due sezioni, la prima dedicata ai soggetti che in via permanente hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e la seconda alle persone che ne hanno accesso in via occasionale.

2. Nella prima sezione del Registro, vengono iscritte le persone che, a titolo permanente, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, e cioè:

- il Presidente;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i Sindaci Effettivi;
- il Direttore Generale;
- il Responsabile Finanza e Controllo;
- il Direttore Divisione Service;
- il Direttore Amministrazione Bilanci e Patrimonio;
- il Responsabile del Servizio Comunicazione e Immagine;
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- i dipendenti della Società e delle Controllate;
- i consulenti ed i professionisti esterni il cui rapporto di collaborazione con la Società abbia carattere continuativo.

Accanto al nominativo dei predetti soggetti, verranno indicate la tipologia di Informazione Privilegiata a cui hanno accesso, la data in cui sono stati iscritti nel Registro e quella relativa agli aggiornamenti delle informazioni ad essi riferite.

3. Nella seconda sezione del Registro, sono iscritti i soggetti non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, i quali, in via occasionale, vengano a conoscenza di Informazioni Privilegiate nell'ambito di specifiche operazioni o in occasione di eventi rilevanti o particolari (a mero titolo esemplificativo: operazioni societarie straordinarie).

Accanto a ciascun nominativo, verranno indicate la data di iscrizione nel Registro, corrispondente al momento in cui i soggetti vengono coinvolti nelle operazioni o negli eventi, e quella a partire dalla quale non potranno più avere accesso alle Informazioni Privilegiate.

4. I soggetti iscritti in via permanente o occasionale al Registro ed esterni all'organizzazione della Società (come tali non già legati agli obblighi di fedeltà e

riservatezza direttamente derivanti dal rapporto organico o di dipendenza con la Società) saranno tenuti a sottoscrivere l'accordo di riservatezza di cui all'Allegato A.

## **Art. 18**

### **Registro di gruppo**

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 152 *bis* del Regolamento Emittenti, le società in rapporto di controllo con la Società e la Società stessa hanno la facoltà di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del Registro, purché le politiche interne relative alla circolazione ed al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

A tale riguardo, la Società si rende disponibile alla tenuta del Registro per conto delle Controllate (Registro di gruppo), previa valutazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e facendosi delegare in tal senso da parte delle Società del gruppo.

## **Art. 19**

### **Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro**

1. Il Presidente e il Direttore Generale procedono all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nella prima e nella seconda sezione del Registro, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate in via permanente o occasionale.

2. I responsabili dell'attività di individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro sono tenuti a comunicare senza indugio al soggetto competente per la gestione e la tenuta del Registro (di seguito, il "**Preposto**") i nominativi dei soggetti da iscrivere e le motivazioni dell'iscrizione, in conformità al Regolamento.

## **Art. 20**

### **Preposto alla gestione, tenuta ed aggiornamento del Registro**

1. La gestione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro avviene a cura del Preposto, sig. Enrico Bellavita.

2. Il Preposto ha i seguenti compiti:

- assicurare il rispetto della normativa vigente e del Regolamento per quanto concerne la funzione da esso ricoperta;
- provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni o cancellazioni) nel Registro;
- aggiornare il Registro (a mero titolo esemplificativo: modifica della ragione per cui un soggetto risulta iscritto o dell'Informazione Privilegiata cui abbia accesso);
- istituire e mantenere l'archivio dei documenti informatici connessi alla tenuta del Registro;
- provvedere a comunicare ai soggetti iscritti nel Registro la loro iscrizione, gli aggiornamenti ad essi relativi, gli obblighi da osservare derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate e le sanzioni in caso di abuso di Informazioni Privilegiate;
- collaborare con le Autorità di Vigilanza in caso di richiesta di dati ed ispezioni.

## **Art. 21**

### **Modalità di tenuta del Registro**

1. Il Registro è tenuto su supporto informatico a cura del Preposto.

I soggetti iscritti potranno accedere al Registro, collegandosi al sito della Società ed utilizzando l'*user* e la *password* riservati ad essi forniti dal Preposto al momento della loro iscrizione.

2. Le persone fisiche saranno iscritte in entrambe le sezioni del Registro con l'indicazione del proprio nome o cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto sia una persona giuridica, un ente o un'associazione professionale, dovranno essere indicati:

- a) la denominazione, la sede, numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica;
- b) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica di una persona fisica di riferimento.

3. La ricerca dei dati relativi ai soggetti iscritti potrà essere effettuata sia su base personale (cognome o denominazione dell'iscritto) o per categoria di Informazioni Privilegiate.

## **Art. 22**

### **Conservazione del registro**

1. I dati riguardanti i soggetti iscritti nel Registro e tutta la documentazione di supporto (lettere di richiesta di iscrizione, comunicazioni ai soggetti iscritti) devono essere mantenuti dal Preposto per almeno cinque anni successivi al venir meno delle cause che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

**ALLEGATO "A"**  
**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

**TRA**

FNM S.p.A., (di seguito, la "**Società**") con sede legale in Milano, al Piazzale Cadorna 14, P.IVA n. 00776140154 in persona del legale rappresentante, dott. ....,

e

....., con residenza/domicilio in ....., alla Via/Piazza ....., C.F. ...., in qualità di ..... [*indicare professione*],  
oppure, [*se il terzo è persona giuridica*], la società ....., con sede legale in ....., alla Via/Piazza ....., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, dott. ....

**premessso che**

- nello svolgimento della propria attività, il [*soggetto terzo*] potrebbe venire a conoscenza di informazioni di natura privilegiata, concernenti la Società e le società controllate da quest'ultima (di seguito, le "**Informazioni**");
- per Informazioni si intendono le informazioni trasmesse in forma orale o su supporto informatico o cartaceo, concernenti la Società e le società controllate da quest'ultima e che rivestano carattere rilevante sulla base della valutazione effettuata dalla Società;
- [*indicare il nominativo o la denominazione del soggetto terzo*] prende atto che, qualora venisse a conoscenza delle Informazioni, verrebbe iscritto nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate", sezione ....., tenuto dalla Società;

**tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. [*indicare il nominativo o la denominazione del soggetto terzo*] si impegna a mantenere la riservatezza sulle Informazioni.
3. [*indicare il nominativo o la denominazione del soggetto terzo*] si impegna a non utilizzare il contenuto delle Informazioni a fini personali o altrui;
4. [*indicare il nominativo o la denominazione del soggetto terzo*] si impegna a non divulgare le Informazioni ad altri soggetti, ad eccezione di specifica richiesta in tal senso da parte delle autorità competenti. In tale ipotesi, [*nominativo o denominazione del soggetto terzo*] si impegna a concordare con la Società le modalità di comunicazione delle Informazioni alle autorità competenti.
5. Il presente accordo è valido e vincolante fra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e si applica alle Informazioni ricevuta dal [*soggetto terzo*] per un periodo di ..... [*indicare periodo temporale*] da tale data.
6. In caso di controversie relative all'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

..... [*luogo e data*]

FNM S.p.A.

[*firma terzo*]

.....

.....